

6090/16




REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
disposto dalla legge

90



RITENUTO IN FATTO

1. [redacted] presentava denuncia-querela in data 13/7/2013 per i reati di cui agli artt. 595, comma secondo, e 612-*bis*, cod. pen.

In data 24/2/2014 [redacted] presentava denuncia-querela integrativa con riferimento ai reati di cui agli artt. 374, 494, 485, 489 cod. pen.

Il procedimento veniva iscritto a carico di [redacted]



Il P.M. presso il Tribunale di Milano formulava richiesta di archiviazione in data 17/6/2014.

La richiesta veniva comunicata alla persona offesa in data 9/7/2014.

In data 19/7/2014 la persona offesa presentava opposizione.

Il G.I.P. del Tribunale di Milano con decreto emesso *de plano* in data 12/6/2015 accoglieva la richiesta di archiviazione.

2. Proponeva ricorso la persona offesa, tramite l'Avv. [REDACTED]

Deduceva la nullità del provvedimento, in quanto non era stato assicurato alla persona offesa il diritto al contraddittorio, posto che si era proceduto ad archiviazione senza che fosse stata in alcun modo valutata l'opposizione e che si fosse proceduto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

3. Il Procuratore Generale presentava requisitoria scritta, concludendo nel senso dell'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nonostante l'opposizione della persona offesa, il decreto di archiviazione è stato emesso *de plano* in data 12/6/2015 (dep. il 19/6/2015), senza che l'opposizione sia stata in alcun modo valutata.

Posto che detta opposizione conteneva altresì la richiesta di prove integrative, tra le quali l'audizione di alcuni soggetti, in particolare tali [REDACTED] [REDACTED] la cui rilevanza e pertinenza avrebbe dovuto essere specificamente valutata, si ravvisa la nullità del decreto impugnato per violazione del principio del contraddittorio in danno della persona offesa (Cass. Sez. 3, n. 19132 del 27/3/2014, P., rv. 260109).

Ne discende l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con restituzione degli atti ai fini dell'ulteriore corso.

2. Gli atti devono essere in particolare restituiti direttamente al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Va a questo riguardo osservato che nei casi in cui sussiste la competenza funzionale di una specifica articolazione di un ufficio giudiziario, ben può farsi riferimento a detta articolazione, senza che debba aversi riguardo all'intero ufficio.

Ciò non risponde soltanto a criteri di opportunità, onde assicurare una più sollecita trasmissione del fascicolo all'A.G. che dovrà provvedere, ma anche alla concreta necessità di attribuire sotto tale profilo rilevanza esterna ad articolazioni specificamente individuate dal codice di rito, come centro di imputazione di specifiche competenze.


Tale principio deve valere in particolare per il giudice delle indagini preliminari, che, per quanto facente parte di un determinato tribunale e organizzato su base tabellare, dispone di competenza funzionale, come in più occasioni rilevato dalla giurisprudenza (si pensi a Cass. Sez. U. 4419 del 25/1/2005, Gioia, rv. 229982, relativa al tema della competenza in materia di riti speciali dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato, e a Cass. Sez. 1, n. 5609 del 22/1/2008, Maggio, rv. 238867, riguardante il riparto di competenze tra giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare ai fini dell'adozione di provvedimenti *de libertate*).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 21/1/2016

Il Consigliere estensore



Il Presidente

